



EDIFICATRICE UGUAGLIANZA

Società Cooperativa

20037 PADERNO DUGNANO (MI)
Via Gaspare Rotondi, 93
Tel. 02.91.81.316 - 02.91.83.900
Fax 02.99.04.23.37

E-mail: info@coop-uguaglianza.it
www.coop-uguaglianza.it

Sede in PADERNO DUGNANO (Milano)
Via G. Rotondi, 93

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale
03268360157

Iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano al n. 110694
Iscritta nell'Albo società Cooperative a mutualità prevalente
con il n. A164305

STATUTO

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci in data 30/05/2017 in presenza del
notaio Dott. ENRICO TOMMASI e registrato presso il
Tribunale di MONZA il 07/06/2017
n.15586 serie 1T – Repertorio n.42039 – Raccolta n.28333

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 - Costituzione e sede

1.1. E' costituita la Società Cooperativa denominata:
"Edificatrice Uguaglianza - Società Cooperativa".

1.2. La Cooperativa ha sede in Paderno Dugnano (Mi).

1.3. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo spostamento della sede della società all'interno del Comune di Paderno Dugnano, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2299 del Codice Civile, la costituzione di uffici e sedi secondarie della Società, qualora si rendano necessarie per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 2 - Durata della Società

2.1. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Adesioni ed iscrizioni.

3.1. La Società si iscrive nella sezione delle Cooperative a mutualità prevalente dell'Albo delle società cooperative; il numero di iscrizione viene indicato negli atti e nella corrispondenza.

3.2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, sue eventuali articolazioni di settore nazionali e territoriali; infine partecipare ad altri organismi cooperativi o associativi che si propongono iniziative ed attività mutualistiche.

3.3. La Società richiede, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive.

Articolo 4 - Scopo Mutualistico.

4.1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'art. 45 della Costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'attuazione del diritto alla casa e l'integrazione sociale dei cittadini.

4.2. La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, sono disciplinati in appositi regolamenti predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma - seconda parte - dell'articolo 2521 del Codice Civile. E' altresì espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con i terzi; le condizioni di tali rapporti sono caso per caso stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze dell'impresa cooperativa.

Articolo 5 - Oggetto sociale.

5.1. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in proprietà in godimento, ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della Cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale.

5.2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la Società può:

a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici, complessi edilizi ed unità immobiliari a destinazione sia residenziale che ad uso

diverso;

- b) assegnare in godimento, in godimento con proprietà differita o in proprietà ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera "a" o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni;
- c) assegnare in godimento o in proprietà ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera "a";
- d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprietà della Cooperativa o dei soci, anche se parte delle unità immobiliari negli stessi comprese siano di proprietà di terzi;
- e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese, anche se questi siano in parte di proprietà di terzi;
- f) prestare ai soci - anche tramite società partecipate - servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa;
- g) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo;

5.3. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l'oggetto sociale, la Cooperativa può inoltre compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la Società può:

- a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e di privati; acquistare ed alienare aree a standard, acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi;
- b) costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero e ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero;

- c) avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della Società, all'ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
- d) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;
- e) ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 34;
- f) stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della Società che dei soci;
- g) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- h) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie;
- i) promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualità abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative;
- l) prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale;
- m) consorzarsi, eventualmente anche senza la costituzione di un'organizzazione con attività esterna, con altre società cooperative per lo svolgimento ed il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale;
- n) promuovere, quale attività strumentale e non prevalente, la costituzione ed assumere partecipazioni in società cooperative, consorzi di cooperative, società per azioni e società a responsabilità limitata che svolgano attività di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento

dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato;
o) partecipare ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 septies del Codice Civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale;
p) aderire ad Associazioni, Fondazioni ed altri Enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.

5.4. La Cooperativa può altresì:

a) promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell'edilizia residenziale;
b) promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l'impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione, connesse con l'utilizzazione di energia alternativa.

5.5. La Cooperativa, in conformità con il carattere mutualistico della società, per il perseguimento dei propri scopi sociali, si propone di:

a) fornire ai propri soci beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili;
b) remunerare adeguatamente i mezzi di autofinanziamento conferiti dai soci ai sensi di Legge ed incentivare il loro spirito di previdenza e risparmio;
c) informare ed educare adeguatamente i soci, in quanto tali, a compiere scelte giuste e formandoli, in quanto operatori, affinché siano messi nelle condizioni di poter partecipare con competenza alla scelta degli obiettivi economici, culturali e sociali, alla cui realizzazione deve tendere l'attività dell'impresa;
d) promuovere e partecipare a tutte le attività e a quei servizi sociali, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero, lo spirito di solidarietà e lo sviluppo di una democratica vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori;
e) contribuire alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione.

5.6. Le attività comprese nell'oggetto sociale o finalizzate al suo conseguimento, di cui ai commi precedenti, possono essere svolte, in misura comunque non prevalente ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del

Codice Civile, anche nei confronti ed a favore di terzi che non siano soci della Società.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6 - Numero, responsabilità e requisiti dei soci

6.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per Legge o per la iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

6.2. La responsabilità di ogni socio è limitata al capitale sociale sottoscritto.

6.3. Possono essere soci le persone fisiche che non siano interdette, inabilite o condannate per reati che prevedono l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della Società, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'esame della domanda di ammissione, che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della Cooperativa, e che, se straniere, siano in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia.

6.4. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la Società si avvalga non costituiscono requisiti per la iscrizione alla Società ma unicamente per beneficiare delle attività e dei servizi realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

6.5. Può essere socio cooperatore altresì la persona giuridica applicandosi ove compatibile quanto previsto al precedente punto 6.3; in tal caso, con la delibera di ammissione, il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad essa più voti, fino ad un massimo di cinque, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta così come previsto al successivo articolo 22.7; gli amministratori non possono inoltre accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche che esercitino attività effettivamente in concorrenza con gli interessi della Cooperativa.

Articolo 7 - Domanda di ammissione.

7.1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda scritta alla Società, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o con la consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta, nella quale siano riportati, se persona fisica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, eventuali altri recapiti, professione, titolo di studio, composizione del nucleo familiare, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della Società;
- b) valore della partecipazione che intende sottoscrivere, entro i limiti minimi e massimi di Legge;
- c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto ed i Regolamenti della Cooperativa e di non esercitare in proprio imprese che svolgono attività effettivamente in concorrenza con quella della Società.

7.2. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati lo stato di famiglia, il certificato di residenza del richiedente, ovvero la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dichiarazione sostitutiva di non essere fallito.

7.3. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera "a" del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale.

7.4. Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente devono essere allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale se nominato;
- b) estratto autentico della deliberazione di adesione alla Società assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti

della Cooperativa;

c) se Società Cooperativa, certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative o certificato attestante la presentazione della domanda di iscrizione allo stesso; in caso diverso, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

d) certificato del Registro delle Imprese dal quale risulti che la società richiedente è nel pieno godimento dei suoi diritti;

e) se Società Cooperativa edilizia di abitazione, certificato di iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative di abitazione e dei loro consorzi.

Articolo 8 - Delibera di ammissione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal suo ricevimento, delibera sulla domanda di ammissione e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

8.2. La delibera di ammissione deve essere comunicata al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta e annotata nel libro dei soci solamente dopo che l'interessato abbia effettuato il versamento del capitale.

8.3. Qualora il richiedente non provveda ad eseguire i versamenti di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, la delibera di ammissione si intende revocata ed i versamenti parziali eventualmente eseguiti sono devoluti alla riserva straordinaria, qualora il richiedente non presenti domanda scritta di restituzione nei sessanta giorni successivi.

8.4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

8.5. Gli Amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni

delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (art.2528 C.C.).

Articolo 9 - Obblighi dei soci

9.1. Il socio, all'atto dell'ammissione alla Società, deve:

- a) sottoscrivere e versare la quota sociale indicata nella domanda di ammissione;
- b) versare il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- c) versare una somma a titolo di tassa di ammissione, da determinarsi annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

9.2. Il socio è tenuto:

- a) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali;
- b) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, alle assegnazioni a diverso titolo di cui sia intestatario, alle attività alle quali partecipi ed ai servizi di cui usufruisca, nella misura e con le modalità previste dai Regolamenti che li disciplinano;
- c) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Società;
- d) a comunicare alla Società, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta, ogni modifica del proprio domicilio.

9.3. Se non diversamente previsto dai Regolamenti, gli importi dovuti alla Cooperativa devono essere versati dal socio entro il termine indicato nella comunicazione di richiesta ovvero, in mancanza, entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta; decorso tale termine, il socio è automaticamente costituito in mora e sono dovuti alla Società gli interessi calcolati al tasso annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, che devono essere versati contestualmente all'importo dovuto.

9.4. La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione dalla Società e

per decesso.

Articolo 10 - Diritti dei soci

10.1. Il socio, che sia in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti del quale non sia stato avviato il procedimento di esclusione, ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività realizzati e di beneficiare di tutti i servizi prestati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai relativi Regolamenti.

10.2. La Società si dota di strutture e di strumenti organizzativi idonei ad assicurare la massima partecipazione di tutti i soci, anche attraverso la formulazione di proposte e suggerimenti, alle attività svolte per il conseguimento dell'oggetto sociale e la più diffusa e tempestiva informazione sulle attività programmate e realizzate.

10.3. I soci, che siano in regola con i conferimenti ed i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese, nonché, quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero un ventesimo qualora i soci iscritti alla Cooperativa abbiano superato il numero di tremila, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste.

Articolo 11 - Recesso del socio

11.1 Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al conseguimento dell'oggetto sociale.

11.2. E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

11.3. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda di recesso

entro sessanta giorni dal suo ricevimento, valutando le motivazioni nella stessa riportate ed assumendo la decisione meglio rispondente al perseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale.

La delibera e, in caso di rigetto, le relative motivazioni sono tempestivamente comunicate a cura del Presidente, per raccomandata con avviso di ricevimento, al richiedente, il quale può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'Organismo di Conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

11.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda.

11.5. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dai rapporti mutualistici in corso.

Articolo 12 - Esclusione del socio

12.1. La esclusione dalla Società è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) perda i requisiti previsti dall'articolo 6 per l'ammissione alla Società;
- b) non ottemperi alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali e alle disposizioni contenute negli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la Cooperativa e negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma, del Codice Civile;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, non esegua in tutto o in parte il versamento della quota sottoscritta o non adempia puntualmente alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della Cooperativa o si renda moroso, in tutto o in parte, nel versamento degli importi dovuti;
- d) arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Società o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale e in caso di assegnazione in godimento dell'alloggio non lo occupi o lo ceda in uso ad altri; svolga attività in concorrenza con la società;
- e) sia interdetto, inabilitato, condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

12.2. La esclusione è deliberata dagli Amministratori dopo la comunicazione al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dei motivi che possono comportarne la esclusione dalla Società, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per formulare le proprie osservazioni o per sanare le proprie inadempienze.

12.3. La delibera di esclusione o il verificarsi delle inadempienze di cui al comma precedente sono comunicati al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente, che ne cura l'annotazione nel libro dei soci, dalla cui data la esclusione ha effetto.

Il socio escluso può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, previo ricorso all'Organismo di Conciliazione, se costituito, nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione.

12.4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Cooperativa.

Articolo 13 - Decesso del socio

13.1. Al socio deceduto possono sostituirsi nella qualità di socio, conservandone l'anzianità di adesione alla Società, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli, i genitori ed i collaterali di primo grado, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla Società.

In assenza di testamento ovvero qualora questo non indichi la persona, fra quelle prima indicate, che dovrebbe sostituirsi al deceduto, si applica il successivo comma 4.

In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato al convivente more uxorio ed agli altri componenti del nucleo familiare, purché conviventi da almeno due anni alla data del decesso; la convivenza deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto.

La sostituzione nella qualità di socio è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'adesione alla società; quella nella qualità di

assegnatario, ove previsti dalla disposizione agevolativa utilizzata per la realizzazione dell'abitazione, al possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione della stessa.

In assenza di sostituzione nel rapporto, gli eredi hanno in ogni caso diritto alla liquidazione della quota.

13.2. Qualora esistano più eredi, i medesimi devono indicare, con atto autentificato da notaio, quello che, tra di essi, avendone i requisiti, intende richiedere tale sostituzione, con esclusione degli altri.

13.3. La sostituzione del socio defunto non può aver luogo qualora, prima della data del decesso, si siano verificate le condizioni per la sua esclusione di diritto dalla Società o sia stato avviato il procedimento di esclusione; qualora esistano debiti scaduti del socio defunto nei confronti della Cooperativa, la sostituzione è subordinata alla preventiva estinzione di tali debiti, per capitale, interessi ed eventuali spese.

13.4. Il certificato di morte del socio deceduto, la documentazione dalla quale risulti la esistenza delle persone che possono sostituirlo ai sensi dei commi precedenti, la eventuale indicazione della persona che richiede di sostituire il socio deceduto nonché la richiesta, da parte di tale persona, di sostituzione del socio deceduto, che deve rispettare le modalità richieste per l'ammissione a socio, devono essere inviati alla Cooperativa, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per consegna diretta con ritiro della relativa ricevuta, entro sei mesi dalla data del decesso. Trascorso inutilmente tale termine, la quota del socio deceduto è liquidata ai sensi del presente statuto ed i rapporti contrattuali eventualmente esistenti fra il socio deceduto e la Cooperativa sono risolti.

13.5. Sulla richiesta di sostituzione decide il Consiglio di Amministrazione; se la richiesta di sostituzione è accolta, il socio subentrante è esonerato dal versamento di cui all'articolo 8, comma 1.

13.6. Le modalità di successione al socio deceduto, prenotatario e assegnatario sono disciplinate da apposito regolamento.

Articolo 14 - Liquidazione della partecipazione

14.1. I soci receduti od esclusi o gli eredi dei soci deceduti hanno il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti, al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione di tale importo eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.2. La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo e della taxa di ammissione.

14.3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 15 - Quote - Patrimonio della Società

15.1. Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono rappresentate da quote, delle quali la Cooperativa rilascia ai soci apposita ricevuta attestante il valore delle stesse; dette quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari: esse sono incedibili, fermo il diritto di recesso di cui all'ultimo comma dell'art. 2530 del Codice Civile.

15.2. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsti dalla Legge (art.2525 C.C.);
- b) dalle Azioni di Partecipazione Cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- c) dalle eventuali azioni dei soci finanziatori;
- d) dalla riserva legale;
- e) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo quote;
- f) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;
- g) dalla riserva straordinaria e da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per Legge.

15.3. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere "e" e "f", sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

15.4. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 bis

e seguenti del Codice Civile.

Articolo 16 - Azioni di partecipazione cooperativa

16.1. Per l'attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo dell'attività sociale approvati dall'Assemblea dei soci, la medesima Assemblea autorizza la emissione di azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

16.2. La delibera di autorizzazione all'emissione dovrà stabilire, nel rispetto dei limiti di Legge:

- a) l'importo dell'emissione, per un ammontare complessivo che non potrà comunque essere superiore al valore contabile delle riserve indivisibili, o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso l'Albo delle società cooperative; il numero delle azioni ed il relativo valore nominale unitario;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti ai titoli;
- c) la remunerazione, che non potrà in ogni caso essere superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore per la remunerazione delle quote sociali, e le modalità di corresponsione della stessa;
- d) l'eventuale diritto di opzione a favore dei soci cooperatori;
- e) le modalità di circolazione;
- f) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

Articolo 17 - Esercizio sociale

17.1. Il bilancio d'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di Legge.

17.3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per

l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

17.4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo previsione di Legge;
- c) all'eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni destinandoli con la modalità prevista dall'articolo 18;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla Legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici richiesti dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nei limiti fissati dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente.
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

Articolo 18 – Ristorni

18.1. Gli eventuali ristorni saranno destinati all'aumento del capitale sociale mediante aumento proporzionale del valore della quota di ciascun socio, anche in deroga al valore massimo stabilito dall'art. 2525 del Codice Civile.

18.2. L'apposito regolamento definisce le modalità attraverso le quali la cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga il ristorno in stretta ed esclusiva relazione allo scambio mutualistico.

TITOLO IV

GLI ORGANI DELLA COOPERATIVA

Articolo 19 - Organi della Cooperativa

19.1. Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Cooperativa;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) le Assemblee Speciali dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa e dei possessori degli strumenti finanziari non partecipativi eventualmente emessi dalla Cooperativa.

Articolo 20 - L'Assemblea dei soci

20.1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

20.2. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio e delibera sulla destinazione degli utili, entro i limiti di legge e di statuto;
- b) procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso, e della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile.
- c) determina la misura degli emolumenti da corrispondere al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, per la loro attività collegiale, nonché il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci, del soggetto al quale è conferito l'incarico del controllo contabile della società;
- d) in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2521 del Codice Civile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva o modifica, con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, i Regolamenti previsti dal presente Statuto che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la

Cooperativa e i soci;

e) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

f) su richiesta degli interessati, delibera sulle domande di ammissione a soci non accolte dal Consiglio di Amministrazione;

g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale che siano riservati alla sua competenza dal presente Statuto o che siano sottoposti al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione.

20.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina, revoca, sostituzione ed i poteri dei liquidatori, su fusioni e scissioni, salvo il caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile.

Articolo 21 – Convocazione

21.1. L'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

21.2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di quindici giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata tramite il servizio postale, pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro soci, telefax, posta elettronica (e-mail) qualora il numero del fax e l'indirizzo di posta elettronica del socio risultino annotati nel Libro soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a

quella obbligatoria stabilita al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

21.3. L'assemblea è convocata nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

21.4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze, l'assemblea ordinaria potrà avere luogo entro 180 (centottanta) giorni dal giorno di chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso il Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

21.5. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione dallo stesso predisposta.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non vi provveda entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

Articolo 22 - Validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e modalità di espressione del voto.

22.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

22.2. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

22.3. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera validamente a

maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che, per quanto riguarda l'assemblea straordinaria:

- sulla modifica dell'oggetto sociale di cui al precedente articolo 5,

- sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa,

per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

22.4. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi 22.1, 22.2 e 22.3, l'Assemblea convocata per l'assunzione della deliberazione riguardante l'alienazione degli immobili sociali a proprietà indivisa occupati da soci ai quali siano stati assegnati in godimento, è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, e la delibera è validamente presa quando ottenga il voto favorevole di due terzi dei presenti.

22.5. Di norma le votazioni devono essere palesi. Tuttavia, nel rispetto dei principi mutualistici, onde agevolare i principi di partecipazione e democrazia cooperativa, il diritto di voto per la nomina e/o la revoca degli Organi sociali verrà esercitato in forma segreta, fatto salvo il diritto del singolo Socio di far risultare a verbale in modo palese il proprio voto o la propria astensione.

22.6. Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci iscritti nel Libro soci da meno di novanta giorni possono presenziare all'assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

22.7. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

22.8. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari privi di diritto di voto, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudichino tali diritti devono essere approvate anche dall'Assemblea dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2541 del Codice Civile.

22.9. Se la Cooperativa ha emesso strumenti finanziari con diritto di voto, si applica quanto previsto all'articolo 37.

Articolo 23 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea dei soci - Verbale.

23.1. L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta da un socio designato a maggioranza dai presenti, il quale verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

23.2. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorra, un numero adeguato di scrutatori.

23.3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, e deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire per ciascuna votazione, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o contrari.

Articolo 24 - Rappresentanza nell'Assemblea dei soci.

24.1. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Cooperativa ed i dipendenti sia della Cooperativa sia di Società da queste controllate.

24.2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e soltanto per singole assemblee, anche per le convocazioni successive alla prima.

Le deleghe debbono essere menzionate, anche in allegato, nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

24.3. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Articolo 25 - Assemblee Separate.

25.1. Ritenuta la rilevanza del numero dei soci della Cooperativa, ed allo scopo di favorirne la partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria dei soci può deliberare la costituzione di Assemblee Separate, secondo i criteri che saranno dalla stessa indicati nella delibera istitutiva.

La costituzione di Assemblee Separate, sempre secondo i criteri che saranno indicati nella delibera istitutiva, deve in ogni caso essere deliberata qualora ricorrano i presupposti previsti dal secondo comma dell'articolo 2540 del Codice Civile.

25.2. In ogni caso, dalla data di costituzione delle assemblee separate, l'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dalla Assemblea dei delegati designati dalle Assemblee separate.

25.3. Le Assemblee separate sono convocate presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, purché in Italia.

25.4. Le Assemblee separate dovranno essere convocate, con le medesime modalità previste all'articolo 21 per la convocazione dell'Assemblea dei soci, per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto a quella fissata per l'Assemblea generale.

25.5. L'avviso di convocazione è unico per le Assemblee separate e per l'Assemblea generale.

25.6. Le assemblee separate possono deliberare su tutte le materie per le quali è competente l'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria.

25.7. Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna Assemblea separata designa a partecipare all'Assemblea generale, con diritto di voto, nel numero che sarà determinato dalla delibera di costituzione delle Assemblee separate, i delegati in rappresentanza, rispettivamente, dei soci che hanno espresso voto favorevole alla deliberazione, dei soci che hanno espresso voto contrario e dei soci che hanno espresso voto di astensione.

L'Assemblea separata può anche designare soci sostituti dei soci delegati,

che la rappresentino nell'assemblea generale in caso di impedimento di questi ultimi.

25.8. Per la regolarità della costituzione e della validità delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell'Assemblea generale valgono, se non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 22.

In ogni caso, il Presidente ed il Segretario di ciascuna Assemblea separata sono nominati dall'Assemblea stessa, ed il verbale di ciascuna Assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'Assemblea generale prima dell'inizio della stessa.

25.9. I soci delegati dalle Assemblee separate rappresentano nell'Assemblea generale, per ciascuna delibera validamente adottata, e con vincolo di mandato, il numero di voti espressi nell'Assemblea separata dai soci con diritto di voto per la proposta di deliberazione che sono stati designati a rappresentare.

Il numero dei voti rappresentati è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea generale, sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla stessa adottate.

Alla Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, tutti i soci della Cooperativa, ancorché abbiano preso parte alle Assemblee separate.

25.10. I verbali delle Assemblee separate sono riportati sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, quali allegati al verbale dell'Assemblea generale.

25.11. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le deliberazioni dell'Assemblea generale possono essere impugnate anche dai soci assenti o dissenzienti nelle Assemblee separate, quando, senza i voti espressi dai delegati delle Assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione che si intende impugnare.

Articolo 26 - Assemblea Speciale dei Possessori di Azioni di

Partecipazione Cooperativa.

26.1. Se l'Assemblea della Cooperativa ha deliberato l'emissione di Azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'articolo 16, i relativi possessori costituiscono l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

26.2. L'Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e la revoca del Rappresentante Comune e sul relativo compenso, nonché sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sulla approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione del fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi della categoria e sul relativo rendiconto;
- d) sulle controversie con la Cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- e) sugli altri argomenti di interesse comune.

26.3. L'Assemblea speciale esprime il proprio parere motivato sullo stato annuale di attuazione dei programmi pluriennali per la cui realizzazione sono state emesse le azioni di partecipazione cooperativa.

26.4. L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tale ultimo caso, qualora l'Assemblea Speciale non sia convocata nei trenta giorni successivi la richiesta, la convocazione è effettuata dal Collegio Sindacale.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Speciale per esprimere il parere di cui al comma precedente almeno trenta giorni prima della data di prevista convocazione dell'Assemblea della Cooperativa alla quale il parere deve essere sottoposto.

26.5. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

26.6. Il Rappresentante comune:

- provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi comuni dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la Cooperativa;
- ha il diritto di assistere alle Assemblee della Cooperativa e di impugnarne le deliberazioni;
- può esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci ed ottenerne estratti.

26.7. Le spese sostenute dal Rappresentante comune sono imputate al fondo di cui al comma 2, lettera c.

26.8. Per la convocazione dell'Assemblea speciale, per la regolarità della sua costituzione e per la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni del presente Statuto relativamente all'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Rappresentante comune presiede le adunanze dell'Assemblea speciale, la quale provvede a designare il segretario.

Il Rappresentante comune è altresì responsabile della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea speciale.

26.9. All'Assemblea speciale possono assistere gli Amministratori ed i Sindaci della Cooperativa, ai quali deve essere inviata copia della relativa convocazione.

Articolo 27 - Composizione del Consiglio di Amministrazione - Elezione, decadenza e cessazione del Presidente e dei Consiglieri.

27.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Cooperativa e, oltre allo stesso, da un numero pari di Consiglieri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 6 (sei), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni, in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione e non sia stata pronunciata interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, né la dichiarazione di fallimento o fra i mandatari delle persone giuridiche socie in possesso degli stessi requisiti.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza retribuito.

27.2. Qualora siano stati emessi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 36 dotati di diritti di amministrazione, la deliberazione dell'Assemblea che ne autorizza l'emissione stabilisce la misura e le condizioni per l'esercizio di tali diritti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei Consiglieri.

27.3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e, successivamente all'entrata in vigore del presente Statuto, non possono essere rieletti per più di tre mandati consecutivi, qualora vi fosse un limite di legge in tal senso.

Gli amministratori scadono alla data di assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dalla carica ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

27.4. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

27.5. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

27.6. I compensi degli amministratori, per la loro attività collegiale, sono determinati dall'Assemblea all'atto della loro elezione.

27.7. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente con quella della cooperativa, per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società che svolgano attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'Assemblea.

L'amministratore che non osservi anche uno solo di tali divieti decade di diritto dalla carica e risponde dei danni.

27.8. Oltre che per i motivi previsti al comma precedente, decade di diritto dalla carica l'Amministratore che:

- a) perda i requisiti per essere socio, incorra in una delle cause che comportano l'esclusione dalla Cooperativa o sia interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia dichiarato fallito;
- b) non provveda al versamento di quanto dovuto alla Cooperativa entro il termine che gli è stato indicato;
- c) non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato o a più di due adunanze dell'Assemblea.

27.9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, il quale ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei quindici giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione ai sensi art. 2386 C.C..

Qualora la decadenza interessi il Presidente della Cooperativa, la comunicazione è effettuata dal Presidente del Collegio Sindacale, che provvede, nei sessanta giorni successivi, alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per la sua sostituzione.

Articolo 28 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

28.1. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente della Cooperativa, che sostituisca il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie funzioni.

28.2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare, sia al Presidente che a singoli Consiglieri, specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio può sempre impartire direttive agli Amministratori delegati,

revocare la delega ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono in nessun caso essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'assemblea, ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

28.3. Al Consigliere al quale siano affidati specifici incarichi ed attribuite specifiche deleghe è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

28.4. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti, scelti al suo interno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

28.5. Il Consigliere deve dare notizia agli altri Consiglieri ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Se l'operazione rientra negli incarichi che gli sono stati specificamente affidati ai sensi del precedente comma 2, deve altresì astenersi dal compierla, investendo della stessa il Consiglio, il quale, nel deliberarla, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Cooperativa.

In caso di inosservanza, le deliberazioni che possano recare danno alla Cooperativa possono essere impugnate dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2391, terzo comma del Codice Civile, e l'amministratore risponde dei danni derivati alla Cooperativa dalla sua azione od omissione.

28.6. Gli amministratori rispondono dei danni che siano derivati alla Cooperativa dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Articolo 29 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

29.1. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla Legge e allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente da autorizzare dall'Assemblea dalla Legge o dal presente Statuto.

29.2. In particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto, al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) assumere i provvedimenti in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b) proporre all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, l'eventuale sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice Civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- c) emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 38 del presente Statuto;
- d) deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile;
- e) convocare l'assemblea dei soci e, ove ne sussistano i presupposti, l'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, l'Assemblea Speciale dei possessori degli strumenti finanziari e l'Assemblea Speciale degli obbligazionisti;
- f) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predisporre i Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci da sottoporre all'assemblea dei soci;
- h) predisporre e approvare i regolamenti organizzativi e gli altri regolamenti diversi da quelli indicati al punto precedente, che non rientrano tra quelli di competenza dell'Assemblea dei soci;
- i) ove consentito dalla Legge deliberare gli adeguamenti dello Statuto alle nuove disposizioni normative inderogabili che non comportino valutazioni discrezionali, dandone comunicazione all'Assemblea immediatamente successiva; la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile;

- j) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione (salvo quanto previsto al punto 29.3); in particolare, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, deliberare l'acquisizione e l'alienazione di immobili, la costruzione e l'assegnazione di fabbricati e porzioni di fabbricato, contrarre mutui, chiedere prefinanziamenti su mutui già concessi, consentire ipoteche, accendere, postergare, ridurre o radiare ipoteche o qualsiasi annotazione nei registri immobiliari, rinunciare ad ipoteche, anche se legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso Istituti di Credito, svolgere ogni azione presso ogni ufficio pubblico o privato;
- k) transigere e compromettere vertenze a mezzo di arbitri;
- l) deliberare il conferimento di procure per più atti o per determinate categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente della Cooperativa;
- m) nominare direttori, determinandone le mansioni ed i compensi;
- n) assumere e licenziare i dirigenti della Cooperativa e disciplinarne il rapporto di lavoro;
- o) provvedere alla sostituzione dei consiglieri che venissero a mancare nel corso dell'esercizio ai sensi ed entro i limiti dell'articolo 2386 del Codice Civile;
- p) valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché dell'organico della Cooperativa; esaminare i piani strategici e finanziari ed i programmi di attività della Cooperativa; valutare il generale andamento della gestione, adottando le conseguenti deliberazioni;
- q) redigere, ove occorra, i progetti di fusione e di scissione previsti, rispettivamente, dagli articoli 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile;
- r) deliberare sulla fusione per incorporazione di società interamente possedute dalla Cooperativa o delle quali la Cooperativa possiede almeno il novanta per cento delle azioni o delle quote, demandata al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile;
- s) redigere il bilancio di esercizio, documentando nella nota integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 Codice Civile, primo comma, con le modalità di cui all'articolo 2513 Codice Civile, e predisporre la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, che deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;

- t) assumere le deliberazioni allo stesso affidate dai Regolamenti della Cooperativa;
- u) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e nei modi di Legge e di Statuto;
- v) deliberare l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;
- w) deliberare la partecipazione a Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545 septies Codice Civile o a Consorzi.

29.3. Qualora intenda deliberare l'alienazione a terzi di immobili sociali a proprietà indivisa occupati da soci ai quali siano stati assegnati in godimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Assemblea, con delibera assunta con le maggioranze previste dall'articolo 22, comma 22.4.

Articolo 30 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione, validità delle sedute e delle deliberazioni.

30.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Cooperativa, che ne presiede le riunioni e ne coordina i lavori, tutte le volte che lo ritenga opportuno, possibilmente con cadenza mensile e, comunque, almeno ogni bimestre.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato, entro quindici giorni, quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

30.2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione deve essere inviata o consegnata ai Consiglieri almeno sei giorni prima della data dell'adunanza; nei casi di urgenza, la convocazione può essere inviata per telegramma o per fax, o consegnata, con un preavviso di almeno due giorni.

30.3. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono validamente assunte se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

30.4. Le votazioni di norma sono palesi.

30.5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Consigliere designato dallo stesso Consiglio, da un dipendente o da un collaboratore della Cooperativa designato dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

30.6. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alla Legge o allo Statuto possono essere impugnate dal Collegio Sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2378 Codice Civile.

Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378 Codice Civile.

Articolo 31 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa.

31.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è eletto dal Consiglio ai sensi dell'articolo 28.

Il Presidente è revocabile dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

31.2. La carica di Presidente ha la stessa durata di quella degli altri Amministratori.

Qualora il Presidente venga a mancare, per qualsiasi motivo, durante il mandato, il Consiglio deve provvedere per la sua sostituzione.

Fino alla sua sostituzione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

31.3. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa e ad esso competono la promozione e l'indirizzo dell'attività della Cooperativa, per il migliore conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, il controllo dell'attività svolta dai dipendenti della Cooperativa e la corretta applicazione, da parte degli stessi, dei Regolamenti in vigore.

Al Presidente compete inoltre la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale, di qualsiasi grado, l'adozione dei provvedimenti che gli sono demandati dai Regolamenti vigenti, nonché i poteri ed i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delega.

31.4. Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 32 - Composizione, nomina e doveri del Collegio Sindacale.

32.1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea, che ne nomina, contemporaneamente, il Presidente.

Contestualmente l'Assemblea elegge altresì due Sindaci Supplenti, i quali non fanno parte del Collegio Sindacale e non partecipano alle sue riunioni.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari partecipativi, ai possessori degli stessi può essere consentito di eleggere non più di un Sindaco effettivo.

32.2. Tutti i Sindaci, sia effettivi sia supplenti, sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

32.3. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- b) i soci che non siano in regola con i versamenti a qualunque titolo dovuti alla Cooperativa e nei confronti dei quali sia stato avviato il procedimento di esclusione;
- c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

32.4. I Sindaci effettivi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

I Sindaci sono sempre rieleggibili.

32.5. Il compenso dei Sindaci Effettivi e del Presidente del Collegio Sindacale viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

32.6. Oltre che per uno dei motivi indicati al precedente comma 4, decade di diritto dalla carica il Sindaco che venga cancellato o sospeso dal registro dei Revisori Contabili o che, senza giustificato motivo, non sia presente a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, ovvero a più di dieci riunioni, anche non consecutive, nel corso di ciascun mandato, o a più di due adunanze

dell'Assemblea nel corso di ciascun mandato.

32.7. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente del Collegio Sindacale, che ne dà immediata comunicazione al Sindaco interessato e convoca, nei successivi quindici giorni, il Collegio Sindacale per la sua sostituzione ai sensi del comma seguente.

Se la decadenza riguarda il Presidente del Collegio, la comunicazione e la convocazione sono effettuate dal Sindaco più anziano di età.

32.8. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I nuovi sindaci restano in carica fino alla prima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se viene a mancare il Presidente, la presidenza è assunta fino alla prima Assemblea dal Sindaco più anziano di età.

Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

32.9. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

32.10. I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Essi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

32.11. L'azione di responsabilità contro i Sindaci è promossa dall'Assemblea o dai soci, applicando, in quanto compatibili, gli articoli

2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi dei Sindaci; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

Articolo 33 - Compiti e funzionamento del Collegio Sindacale.

33.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle Leggi e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

33.2. Fino a quando la Cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al Collegio Sindacale può essere affidato il controllo contabile della Cooperativa.

33.3. Il Collegio Sindacale, in particolare, oltre alle attribuzioni previste da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) vigila sulla conformità alla Legge, allo Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea, delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e dei provvedimenti esecutivi delle stesse disposti dal Presidente;
- b) accerta la regolare tenuta dei libri sociali;
- c) accerta, almeno ogni novanta giorni, la consistenza dei valori depositati presso la Cooperativa e dei valori e titoli di proprietà della medesima o ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
- d) accerta la regolare gestione e la rispondenza alle disposizioni in vigore dei prestiti effettuati dai soci alla Cooperativa;
- e) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla

loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile; riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulle eventuali denunce presentate dai soci ai sensi del comma 4; documenta nella Nota Integrativa la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512, primo comma, del Codice Civile, con le modalità di cui al successivo articolo 2513;

f) richiede la convocazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea quando le risultanze delle attività di vigilanza e di controllo svolte lo rendano necessario, indicando gli argomenti sui quali tali organi sono invitati ad adottare i provvedimenti di competenza;

g) convoca l'Assemblea, assolvendo i relativi adempimenti, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Consiglio di Amministrazione;

33.4. Per l'esecuzione del controllo contabile, il Collegio, in particolare:

a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;

c) esprime all'Assemblea il proprio giudizio sul bilancio di esercizio.

33.5. Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Cooperativa, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Cooperativa, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

33.6. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea.

33.7. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

33.8. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Articolo 34 - Controllo contabile.

34.1. Qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia e si applicano le norme del presente articolo.

34.2. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solamente per giusta causa; la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Sulla nomina e sulla revoca deve essere sentito il parere del Collegio Sindacale.

34.3. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio:

- a) i sindaci della Cooperativa o delle società da questa controllate o di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) coloro che siano legati alla Cooperativa o alle società da questa controllate o che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) coloro a carico dei quali si sia verificata la interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o sia stato dichiarato il fallimento;
- d) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli

Amministratori della Cooperativa, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Cooperativa, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Qualora l'incarico sia conferito ad una società di revisione, i motivi di esclusione e di decadenza di cui sopra si applicano ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

34.4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

34.5. Il soggetto incaricato del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sia conforme alle norme che lo disciplinano;
- c) riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula le proprie osservazioni e proposte in ordine ai singoli documenti che compongono il bilancio ed alla sua approvazione, ai criteri di valutazione impiegati e alla loro eventuale modifica rispetto all'esercizio precedente, con particolare riferimento all'eventuale esercizio della deroga ai principi di gestione previsti dal Codice Civile;
- d) può chiedere agli Amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni;
- e) scambia tempestivamente con il Collegio Sindacale le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- f) documenta l'attività svolta in un apposito libro di cui cura la tenuta, conservato presso la sede della Cooperativa.

34.6. Il soggetto incaricato del controllo contabile deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; è responsabile della veridicità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza

per ragioni del suo ufficio.

E' responsabile solidalmente con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avesse vigilato in conformità agli obblighi della propria carica.

34.7. L'azione di responsabilità contro il soggetto incaricato del controllo contabile è promossa dall'Assemblea o dai soci, entro cinque anni dalla cessazione dell'incarico, applicando, in quanto compatibili, gli articoli 2393 e 2393 bis del Codice Civile, sostituendo, per quanto riguarda l'Assemblea, alle maggioranze espresse in frazione del capitale uguali maggioranze riferite al numero complessivo dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

L'azione di responsabilità sociale non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che sia stato direttamente danneggiato da atti colposi o dolosi del soggetto incaricato del controllo contabile; tale azione può essere esercitata, ai sensi dell'articolo 2395 del Codice Civile, entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio.

TITOLO V

PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 35 - Prestiti sociali

35.1. I prestiti effettuati dai soci alla Società rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale e costituiscono, pertanto, un impegno morale a cui i soci sono tenuti nella misura compatibile con le loro disponibilità.

35.2. I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo.

Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la Cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l'abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.

35.3. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano.

35.4. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi e, in conformità alle disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti, deve attualmente rispettare, qualora ne esistano le condizioni, i criteri ed i limiti patrimoniali stabiliti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, con deliberazione del Comitato

Interministeriale per il credito ed il risparmio e disciplinati dalle relative istruzioni applicative della Banca d'Italia.

35.5. I prestiti sono utilizzati dalla Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.

35.6. Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti con destinazione generale sono disciplinate da un apposito Regolamento, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal Consiglio di Amministrazione, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento gli sono demandate dal predetto Regolamento.

Le modifiche al Regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dallo stesso Regolamento.

Il Regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della Società; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all'atto dell'apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.

35.7. I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal Regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.

35.8. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto contrattuale instaurato con la Società.

Tali depositi sono disciplinati dal Regolamento relativo al servizio o all'attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la Società ed il socio.

Articolo 36 - Strumenti finanziari

36.1. E' consentito alla Cooperativa emettere strumenti finanziari,

partecipativi e non, destinati ai soci cooperatori o a terzi, anche con durata limitata.

36.2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, che provvede anche ad emanare un Regolamento apposito di emissione, e stabilisce nel rispetto dei limiti di Legge:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti a titoli nonché per i titoli partecipativi l'esercizio di diritti amministrativi;
- c) l'eventuale diritto d'opzione dei soci cooperatori;
- d) l'eventuale fissazione di un sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori.

36.3 Qualora vengano emessi strumenti finanziari non partecipativi con regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

36.4 I possessori di strumenti finanziari non partecipativi costituiscono l'apposita assemblea speciale alla quale si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26.

Articolo 37 - Modalità di voto degli strumenti finanziari.

37.1. I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori portatori di strumenti finanziari partecipativi non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si opererà una riduzione proporzionale dei voti esprimibili da ogni socio finanziatore il

cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore all'unità.

37.2. Ai medesimi soci, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori mediante votazione separata.

La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

37.3. La medesima deliberazione stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 38 – Obbligazioni

38.1. E' altresì consentito alla Cooperativa emettere, con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, obbligazioni ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile; la relativa delibera deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del Codice Civile.

38.2. Le obbligazioni emesse dalla Società sono soggette alla disciplina generale prevista per gli strumenti finanziari dall'articolo precedente, alle disposizioni del presente articolo e, per quanto non previsto, alle disposizioni dell'articolo 2410 e seguenti del Codice Civile.

38.3. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per un importo complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale e delle riserve diverse da quelle indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2, risultanti dall'ultimo bilancio approvato; l'organo di controllo attesta il rispetto del suddetto limite.

La Società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve divisibili se rispetto all'ammontare delle obbligazioni

ancora in circolazione il predetto limite non risulta più rispettato; se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sino a quando l'ammontare del capitale sociale e delle riserve divisibili non eguagli l'ammontare delle obbligazioni in circolazione.

38.4. Non è soggetta al limite di cui al comma precedente, e non rientra nel calcolo al fine della sua applicazione, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della Società, sino a due terzi del relativo valore; in tal caso, la deliberazione che autorizza l'emissione delle obbligazioni deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie previste.

Il limite di cui al comma precedente può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali; in caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

38.5. I titoli obbligazionari devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, con l'indicazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione, escluse le riserve indivisibili di cui all'articolo 15, comma 2;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con esso attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione ed il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a quelli di altri creditori della Società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti.

38.6. L'Assemblea Speciale degli obbligazionisti è disciplinata dagli articoli 2415 e 2416 del Codice Civile; il Rappresentante Comune degli obbligazionisti è disciplinato dagli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile

e dall'articolo 104 delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee degli obbligazionisti è tenuto a cura del Rappresentante Comune; i singoli obbligazionisti hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Il Rappresentante Comune ha diritto di prendere visione e di ottenere estratti a proprie spese del libro delle obbligazioni, tenuto dagli Amministratori, e del Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee della Società.

38.7. Le operazioni per l'estrazione a sorte delle obbligazioni devono essere effettuate, a pena di nullità, alla presenza del Rappresentante Comune o, in mancanza, di un notaio.